# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1995

## Aiuto di Stato n. C 1A/92 — Grecia — Regime d'aiuto di Stato al settore farmaceutico finanziato per mezzo di prelievi sui prodotti farmaceutici e affini

**(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(95/456/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato, conformemente al suddetto articolo, le parti interessate a presentare le loro osservazioni, e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

L'Organizzazione nazionale greca dei prodotti (NOP) è un ente pubblico fondato con legge n. 1316 dell'11 gennaio 1983.

La NOP ha per legge il compito di tutelare e migliorare la sanità pubblica, promuovere l'interesse pubblico nei settori della produzione, dell'importazione e della circolazione dei prodotti farmaceutici e affini, sviluppare le imprese commerciali/industriali del settore e dare impulso alla tecnologia e alla ricerca in campo farmaceutico.

Fino al 1991 la NOP era finanziaria tramite la riscossione diretta dei tributi seguenti : a) un prelievo del 15 % sui prezzi all'ingrosso di tutti i prodotti farmaceutici venduti sul mercato greco, indipendentemente dalla loro origine (Grecia, altro Stato membro, paese terzo) ; b) un prelievo dell'1 % sui prezzi all'ingrosso di tutti i cosmetici venduti sul mercato greco, anche in questo caso a prescindere dall'origine comunitaria, greca o di paese terzo ; c) altri tributi e tasse applicati alla circolazione dei prodotti farmaceutici e affini sul mercato greco ; d) all'occorrenza, indirettamente mediante il trasferimento di fondi pubblici.

La stessa legge n. 1316/1983 prevedeva l'istituzione di due entità giuridiche parallele sotto la tutela e il controllo della NOP : ossia l'Industria nazionale dei prodotti farmaceutici SA (NIP), nel settore della produzione, e il Deposito statale dei prodotti farmaceutici SA (SDP), nel settore della distribuzione di prodotti medicinali. Doveva trattarsi di persone giuridiche di diritto privato.

Alla NIP era affidato per legge il compito di produrre, importare e vendere prodotti farmaceutici sul mercato interno, di esportare gli stessi prodotti, nonché di provvedere all'approvvigionamento di eventuali altri materiali giudicati necessari per realizzare i suoi obiettivi e sopperire al fabbisogno del mercato.

Il capitale azionario della società, costituito da un'unica azione di proprietà della NOP, è stato versato in più quote dalla NOP per mezzo di trasferimenti diretti dal 1985 al 1989 e, successivamente, nel 1991. La NIP disponeva inoltre di introiti diretti provenienti dalle sue attività economiche.

Il compito affidato per legge al SDP consisteva nell'importazione, esportazione ed immissione in commercio di prodotti farmaceutici. Analogamente alla NIP, il suo capitale azionario era costituito da un'unica azione di proprietà della NOP. I costi di esercizio dell'SDP erano anch'essi a carico della NOP, alla quale venivano altresì versati gli utili.

Dopo il 1991, con le leggi n. 1759/88, n. 1821/88 e soprattutto n. 1965/91, n. 2065/91 e n. 2001/92 sono stati modificati sia gli obiettivi che le modalità di finanziamento della NOP, il cui compito è ormai quello di tutelare e migliorare la sanità pubblica e promuovere il pubblico interesse per quanto riguarda i prodotti farmaceutici e affini ; garantire la disponibilità sul mercato greco di forniture adeguate di prodotti farmaceutici garantiti di qualità ottimale e, infine, promuovere e sviluppare la tecnologia e la ricerca nel settore.

In quanto al finanziamento della NOP, la fonte più importante di reddito di questa organizzazione è rappresentata da una percentuale pari al 10 % del ricavato di un prelievo del 15 % sui prezzi all'ingrosso di tutti i prodotti farmaceutici che circolano sul mercato greco e di un prelievo dell'1 % sui prezzi all'ingrosso di tutti i cosmetici. Questi prelievi sono imposti indiscriminatamente sui prodotti sia nazionali che importati, quale che sia la loro origine (altri Stati membri o paesi terzi). La legge n. 1965/91 ha disposto la soppressione sia della NIP che dell'SDP.

Nel quadro della NOP e sotto la sua egida è stato istituito con legge n. 1965/91 un Istituto della tecnologia e ricerca farmaceutica (IFET), che pur essendo ormai legalmente costituito non è ancora operativo. Si tratta di un ente di diritto privato i cui compiti comprendono lo sviluppo della ricerca nel settore farmaceutico, il controllo di qualità dei medicinali, lo sviluppo e l'importazione delle tecnologie nel settore farmaceutico e l'importazione/esportazione di farmaci solo in assenza di altre possibilità di sopperire con altri mezzi (importatori privati) a uno specifico fabbisogno del mercato greco.

L'IFET sarà parzialmente finanziato mediante trasferimenti diretti della NOP, con i redditi generati dalle sue attività di ricerca, mediante prestiti e con i proventi della vendita di parte dei suoi beni immobili. Una percentuale dei fondi pubblici destinati direttamente alla NOP sarà così convogliata al finanziamento delle attività dell'IFET.

II

A seguito di una denuncia la Commissione ha invitato le autorità greche, con lettera del 22 febbraio 1991, a fornire informazioni sugli aiuti erogati all'« Industria nazionale dei prodotti farmaceutici » (NIP) e al « Deposito statale dei prodotti farmaceutici » (SDP), di proprietà dell'« Organizzazione nazionale dei prodotti farmaceutici » (NOP). La Commissione ha inoltre chiesto informazioni particolareggiate circa i prelievi imposti sui prodotti farmaceutici e cosmetici venduti in Grecia, prelievi che, unitamente ad un contributo annuo dello Stato, finanziavano la NOP e tramite essa, indirettamente, sia la NIP che l'SDP.

La risposta inviata dalle autorità greche, recante la data del 2 ottobre 1991 e contenente informazioni di ordine generale sulla struttura finanziaria e sugli obiettivi della NOP, si limitava ad una proposta di modifica di una legge relativa a tale organizzazione. Non sono state però ricevute le informazioni dettagliate richieste a più riprese per lettera e durante colloqui con le autorità greche (lettera del 25 aprile 1991 e riunione tra la Commissione e il ministro greco dell'energia il 18 novembre 1991).

Secondo le informazioni di cui disponeva la Commissione al momento dell'avvio del procedimento, le due imprese di cui sopra continuavano a ricevere, malgrado varie modifiche legislative, cospicuo trasferimento dei fondi dallo Stato, azionista unico.

La Commissione ha ritenuto che sussisterebbero i presupposti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) b) e c).

In base a tali considerazioni, con lettera del 6 febbraio 1992 la Commissione ha comunicato al governo greco di avere avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti del suddetto regime di aiuti attuato mediante l'imposizione di tributi e lo ha invitato a presentare, entro un mese dalla notificazione di tale lettera, le proprie osservazioni ed eventuali informazioni attinenti a tale regime.

Con pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*[1] la Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure in oggetto entro un mese dalla data di pubblicazione di tale comunicazione.

III

Dopo una richiesta di proroga della scadenza inizialmente fissata, richiesta accettata dalla Commissione, il governo greco ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 30 aprile 1992.

Le autorità greche hanno replicato in parte ai quesiti formulati dalla Commissione e sono state invitate con lettera del 28 luglio 1992 a completare la propria risposta.

Dopo una richiesta di proroga della scadenza fissata per la presentazione delle informazioni complementari, il governo greco ha completato la sua risposta con lettere del 2 e del 23 ottobre 1992.

Dalle nuove informazioni presentate dal governo greco è risultato che il suddetto regime d'aiuti era finanziato tramite un prelievo applicato alle importazlioni e comportava l'esonero da tutte le imposte e da tutti i prelievi, compresi i prelievi del 15 % e dell'1 %, per le esportazioni di prodotti farmaceutici e affini (cosmetici) dalla Grecia. La NOP effettuava inoltre trasferimenti di fondi a favore di un piccolo ente di ricerca, l'IFET. Anche questi trasferimenti potevano costituire una forma di aiuto.

Con lettera dell'11 marzo 1993 una nuova serie di quesiti è stata presentata alle autorità greche al fine di chiarire la situazione del regime d'aiuti nel suo complesso. Nella sua risposta del 21 aprile 1993 il governo greco ha comunicato alla Commissione che stava esaminando la possibilità di sottoporre a revisione il regime fiscale esistente a favore dela NOP.

Su richiesta delle autorità greche, il 28 maggio 1993 si è svolta ad Atene una riunione nel corso della quale i rappresentanti del governo greco hanno segnalato la loro disponibilità a modificare la disciplina della NOP, per renderla conforme al diritto comunitario.

Con lettera del 7 giugno 1993 la Commissione ha ricordato alle autorità greche che a seguito della riunione del 28 maggio 1993 erano tenute a notificarle entro quindici giorni lavorativi le misure che intendevano adottare per conformarsi al diritto comunitario riguardo al regime d'aiuti di Stato per il settore dei prodotti farmaceutici e cosmetici.

[1] GU n. C 48 del 22. 2. 1992, pag. 6.

Con lettera del 18 ottobre 1993 le autorità greche hanno comunicato alla Commissione che il governo greco aveva l'intenzione di abolire sia il rimborso del prelievo parafiscale del 15 % e dell'1 %, sia lo stanziamento di una quota del 10 % el ricavato totale del prelievo a favore della NOP. Per ragioni interne non era stato tuttavia possibile, fino a quel momento, avviare i relativi procedimenti legislativi. Con lettera del 10 novembre 1993 la Commissione ha comunicato al governo greco la concessione di un periodo supplementare di quindidi giorni lavorativi che avrebbero dovuto consentirgli di elaborare ed esaminare gli atti legislativi necessari a conformarsi al diritto comunitario.

Infine, con lettera ricevuta il 28 gennaio 1994 le autorità greche hanno ripreso la loro precedente argomentazione, secondo la quale i prelievi in questione non avrebbero costituito tasse parafiscali dal momento che il pagamento avveniva tramite il bilancio del ministero della Sanità e della previdenza sociale. Esse hanno ribadito che il 10 % era una percentuale indicativa per il calcolo del livello delle sovvenzioni, tale da consentire alla NOP di elaborare le sue previsioni finanziarie.

Nessun altro Stato membro o terzo interessato ha presentato osservazioni nel corso del procedimento a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

IV

Nel valutare se il sistema tributario in vigore e il trasferimento di fondi costituiscano un aiuto ai sensi dell'articolo 92 del trattato, occorre fare una distinzione tra il regime iniziale, vigente fino al 1991, e il regime attuale.

Dal gennaio 1983 fino al 1991 le misure in questione sono consistite :

a) nel finanziamento della NOP attuato principalmente mediante un prelievo del 15 % su tutti i prodotti farmaceutici locali e importati e dell'1 % sui prodotti affini (cosmetici) ;

b) nel trasferimento di fondi alle due imprese parastatali NIP e SDP tramite la NOP.

I fondi trasferiti dalla NOP alla NIP nel periodo dal 1985 al 1989 e ancora nel 1991 ammontano a 6 Mrd di DRA. Di questo importo, 5 Mrd di DRA sono stati destinati a costituire il capitale iniziale della NIP, cui è stato aggiunto successivamente 1 Mrd di DRA. Queste somme erano destinate all'acquisto e alla costruzione di tre stabilimenti farmaceutici nonché alla stampa di materiali divulgativi in materia di igiene e sanità pubblica. Gli stabilimenti NIP non sono mai entrati in funzione. Non possedendo stabilimenti propri, la NIP commissionava la produzione di medicinali al settore privato.

Il trasferimento di queste somme ha consentito alla NIP di ridurre i propri costi e competere così in maniera sleale con i suoi concorrenti nella produzione ed immissione in commercio di prodotti farmaceutici e affini : i concorrenti infatti, interni o di altri Stati membri, dovevano sostenere l'integralità dei loro costi di produzione e, per di più, erano costretti a finanziare contemporaneamente lo sviluppo e l'accresciuta concorrenza delle società controllate dalla NOP.

I fondi trasferiti all'SDP dal 1985 al 1991 sono ammontati a 1 185 476 663 DRA ; secondo il governo greco erano destinati principalmente a finanziare l'importazione di medicinali rari o speciali che non venivano importati dal settore privato (destinati al trattamento dell'AIDS, delle malattie renali, ecc.).

Questi trasferimenti hanno consentito all'SPD di coprire le propre spese di esercizio farsi carico di alcun costo finanziario, in concorrenza con i potenziali importatori privati di medicine, costretti invece a sobbarcarsi la totalità dei propri costi.

Il ricavato di prelievi istituiti per legge rientra nei fondi pubblici. L'uso di fondi pubblici in uno Stato membro allo scopo di finanziare un'organizzazione che fra l'altro promuove lo sviluppo di determinate imprese, rafforzandone così la posizione nei confronti dei concorrenti all'interno del paese e nella Comunità, è tale da pregiudicare la concorrenza. Il fatto che tali trasferimenti siano stati finanziati tramite prelievi applicati anche alle importazioni da altri Stati membri ha costituito un ulteriore vantaggio per i produttori greci di medicinali e di cosmetici, dal momento che le imprese di altri Stati membri si sono trovate così costrette a cofinanziare iniziative che favorivano i loro concorrenti greci.

Dopo il 1991 le modificazioni introdotte principalmente dalle leggi n. 1965/91, n. 2000/91 e n. 2065/92, il regime di aiuti in esame constava delle seguenti misure :

a) finanziamento della NOP tramite una determinata percentuale di tutti i suoi introiti, compresi i prelievi del 15 % e dell'1 % rispettivamente su tutti i prodotti farmaceutici e affini ;

b) eventuale concessione di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico mediante la costituzione dell'IFET.

Per quanto riguarda il primo punto, va osservato che il sistema d'imposizione fiscale a favore della NOP prevede che gli introiti della NOP di ogni provenienza, compresi i prelievi del 15 % e dell'1 % sui prodotti farmaceutici e affini, siano assimilati ad entrate statali. Detti tributi sono riscossi direttamente dall'erario ed iscritti nel bilancio dello Stato ; tuttavia una percentuale pari al 10 % del totale è destinata per legge al finanziamento dell'organizzazione (NOP). Parte degli introiti è destinata a contribuire al finanziamento delle attività di sviluppo tecnologico e di ricerca farmaceutica intraprese da IFET.

Nell'esaminare la compatibilità di questo aiuto di Stato va attuata una distinzione tra la quota che serve a finanziare parzialmente le attività di igiene e sanità pubblica e affini e quella che serve a finanziare parzialmente le attività di ricerca applicata e di sviluppo.

Di regola, misure destinate ad incoraggiare attività a favore della sanità pubblica relativamente lontane dal mercato non sono atte ad incidere sugli scambi intracomunitari. Fra le attività della NOP rientrano compiti di informazione pubblica a beneficio di tutta la popolazione greca, nonché la certificazione di tutti i prodotti che circolano sul mercato farmaceutico greco. Le attività di certificazione vanno a beneficio di tutti i produttori, greci e stranieri senza distinzione, e le spese di certificazione sono a carico di tutti i produttori. Non vi è dunque trattamento specifico preferenziale per il settore farmaceutico greco ; tutte queste attività, inoltre, difficilmente possono incidere sugli scambi intracomunitari. Esse non rispondono pertanto ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e non possono essere considerate come aiuti di Stato.

Quanto all'altro tipo di misure del regime generale, ossia l'aiuto alla ricerca applicata e allo sviluppo nel settore farmaceutico, valgono le seguenti considerazioni. Tra i compiti affidati per legge all'IFET, sopra enumerati, rientrano lo sviluppo e il progresso della ricerca nel settore dei prodotti farmaceutici, il controllo della qualità per i medicinali, lo sviluppo e l'importazione di tecnologie, in assenza di altre possibilità di sopperire al fabbisogno del mercato (assenza di importatori privati). Una certa percentuale dei fondi pubblici destinati alla NOP sarà convogliata al finanziamento delle attività dell'IFET.

Secondo la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 giugno 1970, causa 47/69, Francia/ Commissione [1], il finanziamento di un aiuto di Stato mediante l'imposizione di un onere obbligatorio costituisce un elemento essenziale dell'aiuto medesimo e, in sede di valutazione, occorre esaminare sia l'aiuto che il metodo di finanziamento per accertarne la compatibilità con il diritto comunitario.

Nel caso in oggetto, anche se gli organismi di ricerca ponessero i risultati del loro lavoro a disposizione di eventuali interessati in altri Stati membri, ciò non porterebbe necessariamente ad una ripartizione equa e reale dei benefici della ricerca tra tutte le parti, poichè anche se del caso in cui la parità di trattamento sia garantita sotto il profilo giuridico, in pratica gli operatori greci si troverebbero inevitabilmente in posizione più favorevole.

Le ricerche condotte sono infatti determinate dalla specializzazione, dal fabbisogno e dalle lacune presenti a livello nazionale. Inoltre, gli operatori di altri Stati membri finanziano spesso ricerche identiche, sia direttamente che mediante un contributo finanziario ai loro rispettivi centri nazionali di ricerca e non hanno pertanto alcuna necessità di fare uso dei risultati cui sono pervenuti gli enti greci.

Anche nei casi in cui i propositi aiuti per la ricerca siano considerati compatibili con il mercato comune sotto il profilo sia della forma che degli obiettivi, il finanziamento di tali aiuti per mezzo di tasse parafiscali applicate anche a prodotti comunitari importati ha un effetto protettivo che travalica quello dell'aiuto stesso, secondo la citata sentenza del 25 giugno 1970.

L'uso di fondi pubblici (ricavato di prelievi) per finanziare un ente di ricerca che con la sua attività è destinato a rafforzare la posizione di certe imprese nei confronti dei loro concorrenti nazionali o comunitari si ripercuote su tali concorrenti. Inoltre, il fatto che tali trasferimenti siano parzialmente finanziati tramite prelievi sulle importazioni da altri Stati membri costituisce un vantaggio supplementare per il settore farmaceutico e cosmetico greco, dal momento che le società di altri Stati membri saranno obbligate a cofinanziare interventi che vanno a vantaggio dei loro concorrenti greci. Questa misura costituisce chiaramente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

L'esistenza fino al 1991 di un regime fiscale a favore della NOP, consistente nell'erogazione di aiuti alla NOP e per tale tramite agli enti da essa controllati, NIP e SDP, non era stata notificata preventivamente alla Commissione come previsto dalle norme di procedura fissate dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Analogamente, le modifiche apportate nel 1991 al sistema di erogazione degli aiuti alla NOP e all'IFET non sono state notificate preventivamente alla Commissione come previsto dalle norme di procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Di conseguenza gli aiuti in questione sono stati in entrambi questi periodi, e sono tuttora, illecitamente accordati dal governo greco.

V

Il volume degli scambi nel settore farmaceutico e dei prodotti affini all'interno della Comunità ha superato nel 1991 la cifra di 24 Mrd di ECU. Nel corso dello stesso anno gli scambi di questi prodotti fra la Comunità e i quattro paesi del SEE (Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia) sono stati superiori a 2,7 Mrd di ECU.

Il mercato farmaceutico greco, sul quale erano fortemente rappresentate le imprese in questione, ha registrato nel 1991 un fatturato di circa 320 Mio di ECU. Nello stesso anno le esportazioni di prodotti farmaceutici e cosmetici dagli Stati membri alla Grecia sono ammontate a 282 Mio di ECU, mentre le esportazioni greche di prodotti farmaceutici e cosmetici verso altri Stati membri sono state pari a 38 Mio di ECU. È evidente, per quanto riguarda questi prodotti, l'esistenza di scambi commerciali fra produttori nella Comunità e di una concorrenza fra Stati membri.

[1] GU n. C 48 del 22. 2. 1992, pag. 6.

Parallelamente si può constatare l'esistenza di scambi commerciali e di concorrenza tra i produttori comunitari di medicinali e cosmetici e quelli del SEE (Austria, Norvegia, Finlandia e Svezia). Le esportazioni di questi quattro paesi verso la Grecia sono ammontate nel 1991 a 12 Mio di ECU, a fronte di esportazioni greche ai paesi in questione pari a 183 000 ECU nello stesso anno.

Di conseguenza, gli aiuti alla NOP, e tramite essa alla NIP e all'SDP, fino al 1991, hanno rafforzato la posizione dei produttori greci nei confronti dei loro concorrenti comunitari e del SEE. Questi aiuti, parzialmente finanziati tramite un prelievo pagato dai loro concorrenti, erano tali da falsare la concorrenza e pregiudicare gli scambi comunitari ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Analogamente, il trasferimento di fondi alla NOP, e tramite essa all'IFET, dopo il 1991 rafforza la posizione dei produttori greci nei confronti dei loro concorrenti. Questo aiuto è tale da falsare la concorrenza e incidere sugli scambi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

VI

Secondo la citata sentenza del 25 giugno 1970, il fatto che gli aiuti siano finanziati per mezzo di un contributo obbligatorio costituisce un elemento essenziale degli stessi; quando si valuta la compatibilità di tali aiuti occorre esaminare alla luce del diritto comunitario sia gli aiuti che le modalità del loro finanziamento.

Secondo l'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, in linea di principio qualsiasi aiuto che risponda ai criteri ivi fissati è incompatibile con il mercato comune. Le eccezioni a tale principio, enunciate nell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, non si applicano nel caso di specie data la natura e gli obiettivi dell'aiuto stesso.

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato elenca gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato va esaminata nella Comunità nel suo insieme e non a livello di singoli Stati membri. Al fine di garantire l'ordinato funzionamento del mercato comune, le eccezioni al principio dell'articolo 92, paragrafo 1 elencate al paragrafo 3 del medesimo vanno interpretate restrittivamente in sede di valutazione di qualsiasi regime di aiuti o di aiuti individualmente.

Il governo greco non è stato in grado di fornire, né la Commissione ha potuto rinvenire, nessuna considerazione di ordine regionale che giustifichi la concessione degli aiuti alle imprese farmaceutiche. Di conseguenza non si possono applicare le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e c) per gli aiuti destinati a favorire o agevolare lo sviluppo di talune regioni.

In quanto alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, e sempre per il periodo fino al 1991, se è vero che gli aiuti hanno agevolato l'espansione delle singole imprese in oggetto, essi non sembrano per contro aver favorito lo sviluppo delle attività interessate a livello comunitario senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Gli aiuti in questione hanno permesso alle imprese beneficiarie (NIP e SDP) di sobbarcarsi solo parte dei costi e vendere così a basso prezzo, aumentando la propria quota di mercato a danno dei concorrenti, che erano invece costretti a finanziare il proprio sviluppo attingendolo alle proprie risorse.

In quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli aiuti alle imprese in oggetto non erano destinati né a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a gravi turbative dell'economia greca; il governo greco non ha del resto avanzato alcuna argomentazione a favore di un'eventuale applicazione di tali deroghe.

La Commissione ritiene pertanto che gli aiuti concessi fino al 1991 alla NOP e tramite essa a NIP e SDP, finanziati per mezzo di prelievi sulle vendite di prodotti farmaceutici e cosmetici, non possano beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Dopo il 1991, le autorità greche hanno continuato a trasferire fondi pubblici alla NOP destinando al suo finanziamento il 10 % di tutte le entrate, compreso il ricavato dei prelievi del 15 % e dell'1 %. Questi trasferimenti non sembrano poter alterare gli scambi, giacché finanziano attività di protezione della sanità pubblica relativamente lontane dal mercato. Le attività di certificazione effettuate dalla NOP per tutti i produttori farmaceutici senza distinzione, dietro pagamento di una tariffa, non conferiscono vantaggi competitivi ai produttori greci. I trasferimenti in questione non possono pertanto essere considerati aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

I trasferimenti destinati a finanziare la ricerca applicata e lo sviluppo tecnologico tramite la NOP e l'IFET possono per contro incidere sugli scambi comunitari e falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Questi aiuti sono destinati ad agevolare lo sviluppo del settore farmaceutico in Grecia ed è improbabile che alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, sempreché le spese di ricerca siano finanziate dallo stesso settore farmaceutico greco. Essi potrebbero, in teoria, fruire dell'esenzione prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Quest'ipotesi è peraltro da escludere giacché questo elemento dell'aiuto è parzialmente finanziato da tasse applicate sui prodotti provenienti da altri Stati membri. Le modalità di finanziamento dell'aiuto lo rendono pertanto incompatibile con il mercato comune.

Gli aiuti in oggetto sono illegali, non essendo stati notificati alla Commissione, e devono pertanto essere soppressi, a meno che non ne vengano modificate le modalità di finanziamento, in modo che non siano più tassati i prodotti di altri Stati membri.

La Commissione osserva che le società che hanno beneficiato degli aiuti fino al 1991, ossia la NIP ed l'SDP, sono state liquidate con legge n. 1965/91 pubblicata il 24 dicembre 1991. Queste società non fabbricavano medicinali, ma subappaltavano la produzione a società terze.

Infine, secondo le informazioni fornite dalle autorità greche, l'IFET non ha ancora dato inizio alle sue attività e non è stato finora destinatario del ricavato dei prelievi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Gli aiuti concessi dalla Grecia alla NOP fino al 1991, e tramite questa alle società da essa controllate NIP e SDP, che venivano finanziati tramite prelievi applicati anche alle importazioni da altri Stati membri, sono incompatibili con il mercato comune.

*Articolo 2*

Gli aiuti che la Grecia intende versare sotto forma di trasferimenti dello Stato alla NOP, e tramite essa all'IFET, in quanto parzialmente finanziati da un prelievo imposto anche sui prodotti farmaceutici e affini (cosmetici) importati, sono incompatibili con il mercato comune e non devono essere versati.

*Articolo 3*

La Grecia informa la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, circa le misure da essa adottate per conformarvisi.

*Articolo 4*

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1995.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*